



COMUNE DI PREDORE
- PROVINCIA DI BERGAMO -

***REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE***

in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 24.04.2014

IN VIGORE DAL 19.05.2014

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE.....	3
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA	4
ART. 4 - PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA	4
ART. 5 - VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE	4
ART. 6 - MODALITÀ DI VENDITA.....	4
ART. 7 - ADDETTI ALLA VENDITA.....	5
ART. 8 - MERCATI STRAORDINARI	5
ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO.....	6
ART. 10 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI.....	6
ART. 11 - SANZIONI	6
ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE.....	7
ART. 13 - NORMA FINALE E DI RINVIO.....	7

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti dal sistema di videosorveglianza presente sul territorio del Comune di Predore si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Il regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altra associazione o ente coinvolti nel trattamento.
2. Questo regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza. Tale esercizio è regolato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08.04.2010. L'attività di videosorveglianza rientra nelle funzioni istituzionali del Comune, come espressamente definito dalla L.R. n. 4 del 14/04/2003 dove è previsto che, (art. 5, comma 1) *“Il Comune nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorra alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza urbana..”* e con riferimento agli artt. 25 e 26 dove viene indicato il sistema di videosorveglianza come mezzo per favorire una politica di sicurezza urbana.
3. Ai fini del presente regolamento s'intende chiarire i termini utilizzati al suo interno quali:
 - a) **Trattamento**: come l'insieme di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
 - b) **Dato personale**: come qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, direttamente o indirettamente rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza.
 - c) **Titolare**: come l'Ente Comune di Predore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali.
 - d) **Responsabile**: come la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto al
 - e) medesimo trattamento dei dati personali.
 - f) **Interessato**: come la persona fisica, persona giuridica, ente o associazione al quale si riferiscono i dati personali.
 - g) **Comunicazione**: come l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.
 - h) **Diffusione**: come messa a disposizione dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione in consultazione.
 - i) **Dato anonimo**: come dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
 - j) **Blocco**: come conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
 - k) **Dato sensibile**: come dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
 - l) religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
- m) **Piano di sicurezza**: come la programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza comunale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono conformi alla L.R n. 4 del 14/04/2003, allo Statuto Comunale, ai Regolamenti Comunali vigenti nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08.04.2010. Tali finalità sono:
 - Monitoraggio del traffico veicolare, compresa la rilevazione delle targhe;
 - Rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - Attivazione di uno strumento in supporto al sistema di protezione civile;
 - Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine e in supporto alla tutela del patrimonio pubblico.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

Art. 4 - Titolare del trattamento

1. Il Comune di Predore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Provvedimento del Garante della Privacy del 08.04.2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

Art. 5 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Compete al Sindaco designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, compete al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
3. Il responsabile, per l'espletamento del suo incarico, si potrà avvalere del supporto di collaboratori da lui individuati e nominati, scelti tra i componenti della Polizia Locale del Comune di Predore e/o i dipendenti del Comune medesimo. Compete al responsabile l'istruzione al corretto uso dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetti di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo stabilito dal successivo comma 5;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza dei siti individuati con apposita delibera di Giunta Comunale, anche contestualmente alla approvazione del progetto definitivo o esecutivo di ampliamento/modifica dell'impianto.
 3. Il titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili (come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia), immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
 4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e, comunque, utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, professionale del dipendente, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
 5. I segnali video delle unità di ripresa potranno essere raccolti e videoregistrati nella sala degli apparati di videosorveglianza. Le immagini saranno visualizzate su monitor nella sala di controllo, posta al piano terreno. L'ubicazione della sala degli apparati e della sala di controllo potrà essere definita con apposita delibera di Giunta Comunale con le medesime modalità di cui al precedente comma 2.
 6. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, anche quando la sala di controllo non è presidiata. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a poche ore o al massimo, a sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione ad un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 7 - Informative

1. Il Comune di Predore s'impegna, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., a segnalare le aree videosorvegliate con un'adeguata segnaletica.
2. Il Comune di Predore si obbliga altresì a comunicare l'avvio dell'attività di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo con anticipo di almeno giorni 10, mediante affissione pubblica di manifesti informativi.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata;
 - degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti due punti sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi.
4. L'interessato ha diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
5. I diritti di cui al comma 1, riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 9 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per effetti dell'art. 6, comma 5.
2. Qualora gli apparati digitali di videosorveglianza siano interconnessi a reti informatiche, gli apparati medesimi dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del Codice Penale.
3. Laddove presenti, la sala degli apparati e la sala di controllo sono locali appositamente ed esclusivamente destinati alle rispettive funzioni, sono chiusi a chiave e non accessibili al pubblico.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate dall'art. 6, comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile e l'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento. Sono altresì autorizzati all'ingresso gli incaricati della ditta titolare del contratto di manutenzione e quelli della ditta titolare del contratto di pulizia dei locali. Il responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni al fine di evitare sottrazione di immagini. Lo stesso vigila sul rispetto delle istruzioni impartite.
5. Nella sala di controllo e archiviazione delle immagini sarà tenuto, da parte di un incaricato, un registro dove verranno segnalati dati identificativi, orari di accesso, scopo di accesso ed eventuali dati assunti delle persone autorizzate che accedono alla sala. L'incaricato alla vigilanza dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

Art. 10 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

Art. 11 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 13 - Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a) I regolamenti adottati dall'Ente;
 - b) Le leggi e i regolamenti regionali;
 - c) Le leggi e i regolamenti statali.